

N. 130/2022 R. Es.



TRIBUNALE DI LUCCA

Ufficio Esecuzioni immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione,
vista l'istanza della società esecutata con la quale la stessa chiede la revoca dell'ordinanza di vendita del lotto 3 in quanto, a detta della stessa, emessa sull'erroneo presupposto che la creditrice intervenuta Finn agisca sulla base di mutuo nei confronti della società istante;

considerato che _____ ha formalizzato intervento in data 19.3.24, quale cessionaria di _____

considerato che detta Banca aveva proposto la presente esecuzione azionando, tra gli altri titoli, mutuo fondiario concesso a _____ a garanzia del quale è stata iscritta ipoteca sul bene identificato dall'Esperto Stimatore quale lotto 3 della perizia di stima;

considerato che _____ ha altresì spiegato atto di intervento in data 20.6.22 azionando decreto ingiuntivo nei soli confronti di _____;

rilevato che effettivamente l'atto di intervento di _____ - cessionaria di _____ - fa espresso riferimento solo ai crediti vantati dalla cedente verso _____ e non anche al credito verso _____ e in forza del mutuo sopra detto;

rilevato che detto credito è stato invece azionato da _____ pure cessionaria di _____ giusta costituzione del 30.10.23, la quale non ha effettivamente chiesto procedersi alla vendita, in ragione di trattative pendenti;

ritenuto, quindi, che il titolo di _____ non è nei confronti della società istante, titolare esclusiva del diritto di proprietà sul lotto 3 posto in vendita;

ptm

fermi gli adempimenti disposti a verbale all'udienza del 13.6.24, sospende con urgenza le operazioni di vendita del lotto 3, riservando ogni determinazione sulla prosecuzione all'esito dell'udienza già fissata.

Si comunichi al delegato, ai debitori e ai creditori.

Lucca, 23/06/2024



Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G. Es. dr., A.L. Oliva in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44

